N. R.G. 3542/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3542/2007** promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]

dell'avv. [redacted]

[redacted] elettivamente domiciliato in VIA [redacted] presso il

difensore avv. [redacted]

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] dell'avv.

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]

difensore avv. [redacted]

ATTORI

contro

BANCO [redacted] con il patrocinio

dell'avv. [redacted] e degli avv. [redacted] e

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]

[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

nonché contro

[redacted] L[redacted] C.F. [redacted] il patrocinio dell'avv. [redacted]

[redacted] 27/2

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]

[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 febbraio 2015.

* * *

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 14.05.2007, la C[redacted] e la P[redacted] entrambe con sede in [redacted]RE), hanno convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale il Banco [redacted]r.l. [redacted] con sede [redacted], esponendo in fatto che:

- le società attrici appartengono al Gruppo [redacted] tramite la [redacted] (interamente partecipata dall'Ing. [redacted] dai suoi familiari), la C[redacted]vece in quanto partecipata per quota maggioritaria dalla stessa P[redacted]
- la C[redacted] stata amministrata per molti anni da [redacted] Li[redacted] amministratore delegato della società dal 23.12.1990 (delibera di nomina in pari data) al settembre 2006;
- con delibera assembleare in data 08.10.2004, lo stesso L[redacted] è stato nominato amministratore delegato anche della P[redacted] rimanendo in carica sino al settembre 2006;
- le società attrici hanno recentemente scoperto che nei predetti periodi di gestione, il L[redacted] aveva prelevato ingenti somme di denaro (oltre 5,5 milioni di euro) dai loro conti correnti, tramite l'emissione e l'indebito incasso di assegni tratti su tali conti;
- è emerso, in particolare, che il L[redacted] veva sottoscritto per traenza assegni bancari non trasferibili all'ordine di persone fisiche (il Presidente della società Ing. [redacted] di lui moglie [redacted] ovvero all'ordine delle stesse società emittenti (o di altre società del [redacted] B[redacted] ncassando poi tali assegni mediante apposizione della propria sottoscrizione di girata in rappresentanza delle società attrici ovvero falsificando le firme di girata delle persone fisiche beneficiarie;
- tutti gli assegni in questione sono stati girati all'incasso dal L[redacted] al Banco convenuto, presso la [redacted] che ne ha eseguito a propria volta il pagamento a soggetti per lo più non legittimati;
- è quindi emersa una fattiva collaborazione del Banco [redacted] ella realizzazione degli illeciti commessi dal L[redacted]
- le modalità di negoziazione dei titoli e il numero elevato di assegni pagati, rendono pressoché certa l'esistenza di una collusione tra il L[redacted] Istituto;

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

- dopo l'interruzione del rapporto tra il L[redacted]e le attrici, queste ultime hanno appreso dell'esistenza di un conto corrente (n. 3295) intestato a nome del primo presso il Banco [redacted]– Filiale [redacted] sul quale sono stati accreditati – oltre ai compensi ricevuti come amministratore della C[redacted]e della F[redacted] anche tutte le somme illecitamente sottratte alle attrici;
- gli ammanchi subiti dalla C[redacted]a il 1997 e il 2006 per effetto della condotta tenuta dal L[redacted]mmontano complessivamente ad € 3.664.128,83=, mentre quelli subiti dalla F[redacted]d ulteriori € 248.569,71=;
- i denari illecitamente sottratti dal L[redacted]sono stati in parte spesi da quest'ultimo per l'acquisto di un immobile in [redacted]l cui prezzo è stato pagato tramite l'emissione di 5 assegni tratti dal [redacted]l conto n. 3295 per complessivi € 230.000,00=
- il L[redacted]a poi costituito la C[redacted] S.r.l., successivamente acquisita al [redacted] B[redacted]in cui favore sono state effettuate ingenti movimentazioni di denaro di proprietà delle attrici, confluite su di un conto acceso presso la medesima Filiale [redacted]el Banco [redacted]
- emerse le illecite sottrazioni operate in danno delle attrici dal L[redacted] quest'ultimo ha "confessato" di avere prelevato indebitamente ingenti somme dai conti correnti delle società del [redacted]mediante assegni, bonifici e prelievi in contanti;
- con transazione sottoscritta in data 17.10.2006, il L[redacted]a messo quindi a disposizione della F[redacted] propri beni e quelli intestati alla moglie [redacted]lla convivente [redacted]per un valore complessivo di circa € 1.600.000,00=;
- successivamente alla stipula della transazione, la società che vi hanno aderito, tra cui la F[redacted] hanno appreso che il L[redacted]a confessato sottrazioni per importi inferiori alla metà di quelle effettivamente realizzate;
- in tutti i casi, al momento della transazione la F[redacted]on poteva comunque sapere che di gran parte degli illeciti commessi del Ligabue fosse corresponsabile il Banco [redacted]
- scoperta la reale entità delle sottrazioni subite, le società attrici hanno querelato il L[redacted] che nel frattempo aveva impugnato la transazione del 17.10.2006 avanti all'intestato Tribunale.

Tanto esposto, la C[redacted]e la F[redacted]anno chiesto la condanna del Banco [redacted]al risarcimento dei danni patiti, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, nella misura complessiva di € 3.902.698,54=, oltre interessi e rivalutazione.

* * *

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

Si è costituita nel giudizio così instaurato il Banco [redacted] Soc. Coop., chiedendo in via preliminare di rito di essere autorizzata alla chiamata in causa di [redacted] per essere da questi manlevato nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree; in via preliminare di merito, eccependo l'estinzione di ogni pretesa obbligazione a proprio carico per i fatti di cui è causa, avendo essa convenuta profittato della transazione stipulata con atto a rogito [redacted] in data 17.10.2006 ovvero, in subordine, la prescrizione e decadenza dei diritti fatti valere *ex adverso*; nel merito, instando per il rigetto delle domande attoree; in via riconvenzionale, il Banco convenuto ha chiesto l'accertamento della responsabilità delle attrici ex art. 2049 c.c. ovvero, in ogni caso, la riduzione dell'importo eventualmente dovuto per avere le attrici concorso ad aggravare la posizione di pretesa responsabilità della banca.

Il Banco [redacted] ha precisato in fatto che:

- per molti anni la Banca convenuta ha intrattenuto, attraverso la Filiale [redacted] rapporti di conto corrente e di finanziamento con le società attrici e in generale con le società del [redacted] Benetti;
- all'epoca dei fatti per cui è causa, la società capogruppo – la [redacted] S.r.l. – era posseduta dalla famiglia di [redacted] a cui appartenevano la moglie [redacted] i figli [redacted]
- la [redacted] r.l. possedeva il 60% del capitale sociale della controllata [redacted] S.r.l., mentre le restanti quote era possedute per il 25% dai coniugi [redacted] per il 15% dalla [redacted] (moglie di [redacted] dai signori [redacted]
- in data 03.10.2006 la partecipazione di controllo della [redacted] S.r.l. (pari al 51%) è stata trasferita dalla [redacted] r.l. alla [redacted] r.l.;
- la [redacted] r.l. era (ed è) titolare della quota partecipazione di controllo della [redacted] S.r.l. (pari al 92,933%);
- a far data dal 1990 e sino al 2006 il [redacted] è stato sostanzialmente gestito da [redacted] dapprima amministratore delegato della [redacted] 3.12.1990) e quindi della [redacted] 08.10.2004);
- dal 1988 al 2006, peraltro, il [redacted] ha rivestito la carica di amministratore delegato anche della [redacted] r.l., altra società de[redacted]
- a conferma della fiducia riposta dalla famiglia B[redacted] nella persona di [redacted] in data 30.09.1994 [redacted] moglie dell'Ing. [redacted] ha conferito a costui la

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

delega ad operare sul proprio conto corrente personale, acceso sempre presso la Filiale di [redacted] della convenuta;

- nel mese di agosto 2006, l'Ufficio Andamentale Crediti del Banco [redacted] rilevava un'insolita movimentazione sul conto corrente personale del L[redacted] (n. 3295) e avvertiva della circostanza la Filiale [redacted], che a propria volta informava l'ing. [redacted] il suo commercialista dott. [redacted] a cui erano consegnati nel settembre 2006 copia degli assegni negoziati dal L[redacted]
- in data 26.09.2006 l'Ing. [redacted] e il dott. F[redacted] incontravano il responsabile dell'Area di Reggio Emilia del Banco [redacted] riferendo di avere accertato che gli ammanchi causati dal L[redacted] sarebbero ammontati a circa sei milioni di euro e manifestando la necessità di accedere ad una linea di credito di valore corrispondente, da suddividere tra la convenuta e le altre banche affidanti il [redacted]tti, per fare fronte alle necessità finanziarie causate dalla condotta del L[redacted]
- in data 02.10.2006 il Banco [redacted] a accordato quindi alla P[redacted] r.l. un mutuo fondiario di due milioni di euro;
- in data 17.10.2006 le attrici sono addivenute con il L[redacted] alla sottoscrizione di una transazione avente ad oggetto proprio i fatti oggetto del presente giudizio.

* * *

Autorizzata la chiamata del terzo [redacted] questi si è costituito ritualmente in giudizio, instando in via preliminare di rito per la riunione della causa al giudizio n. 2609/07 R.[redacted] pendente avanti l'intestato Tribunale e avente ad oggetto la domanda di nullità/annullabilità/risoluzione della transazione conclusa tra lo stesso [redacted] le società attrici in data 17.10.2006; sempre in via preliminare, eccependo la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della chiamata in causa; nel merito, instando per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.

* * *

Dopo lo scambio di memorie istruttorie autorizzate, con provvedimento in data 24.09.2009 il Giudice Istruttore dott. Marco Gattuso, rilevata la dichiarazione del Banco convenuto di voler profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c. della transazione perfezionata in data 17.10.2006 tra la P[redacted] il terzo chiamato L[redacted] rilevata la pendenza del predetto giudizio n. 2609/07 R.G., ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c. tra le due controversie e ha disposto quindi la sospensione del presente giudizio.

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

Con ricorso ai sensi dell'art. 297 c.p.c. depositato in data 14.02.2013, le società attrici hanno riassunto il presente giudizio, dando atto dell'intervenuto passaggio in giudicato, per assenza di impugnazioni, della sentenza n. 928/2011 pronunciata dall'intestato Tribunale in data 13.06.2011 a definizione del giudizio n. 2609/07 R.G. e con cui le domande in quella sede proposte dal L[redacted] sono state respinte.

Dopo successivi rinvii, all'udienza del 26.02.2015 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle difese finali.

In accoglimento della preliminare eccezione di parte convenuta che ha dichiarato di voler profittare della transazione conclusa in data 17.10.2006 tre le attrici e il terzo chiamato L[redacted] doc. n. 28 di parte attorea), le domande attoree vengono respinte.

Al riguardo le attrici hanno eccepito, anzitutto, che la transazione in oggetto sarebbe stata stipulata dalla sola [redacted] e che pertanto non sarebbe dotata di alcuna efficacia nei confronti della [redacted]

Tale considerazioni risultano smentite dall'analisi del contenuto della transazione stessa e dei poteri di cui era all'epoca titolare l'Ing. [redacted]

In primo luogo si osserva che per esplicita previsione contrattuale la [redacted]è intervenuta alla stipula "*in proprio nonché in nome e per conto e nell'interesse*" – tra l'altro – della [redacted] S.r.l., e ciò "*in esecuzione*" della delibera assembleare del precedente 12.10.2006, con cui la [redacted] veva infatti deliberato di rinunciare all'azione di responsabilità nei confronti del [redacted] subordinatamente alla stipula della transazione per cui è causa.

A ciò si aggiunga, inoltre, che la [redacted] era società controllante la [redacted] su cui esercitava l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 c.c. e che l'Ing. [redacted] oltre ad essere legale rappresentante della [redacted] era anche Presidente della [redacted]

* * *

Le attrici hanno poi sostenuto che la transazione si fonderebbe su "*presupposti di fatto non corrispondenti al vero*" perché il L[redacted] avrebbe sottaciuto, al momento della stipula, "*ulteriori plurimi illeciti di cui le società sono venute a conoscenza solo in epoca successiva alla transazione*" e che pertanto "*non potevano oggettivamente costituire oggetto di transazione*".

Rilevato che tale circostanza, contestata in maniera specifica dalla banca convenuta, non è stata oggetto di prova nel presente giudizio ed è quindi indimostrata, se ne rileva in ogni caso l'irrilevanza ai presenti fini in difetto di impugnazione della transazione da parte delle attrici.

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

Queste ultime, infatti, hanno sostenuto che il consenso espresso al momento della stipula dell'atto sarebbe stato viziato e che se le stesse avessero conosciuto la reale entità dei danni cagionati dal [redacted] non avrebbero sottoscritto la transazione.

Non si vede quale rilievo tale circostanza possa assumere ai presenti fini: se davvero le attrici avessero ritenuto viziato il proprio consenso, avrebbero dovuto tempestivamente impugnare la transazione, chiedendone l'annullamento per vizi del consenso ovvero ex art. 1975 c.c..

La transazione stipulata a mezzo atto pubblico in data 17.10.2006 deve quindi considerarsi valida ed efficace nei confronti della odierne attrici, perché mai da queste impugnata, tanto più a seguito della pronuncia n. 928/2011 resa dall'intestato Tribunale in data 13.06.2011 a definizione del giudizio n. 2609/07 R.G., avente ad oggetto proprio l'impugnazione di tale atto da parte del terzo chiamato L[redacted] cui domande sono state respinte nel merito perché infondate.

È del pari infondato l'assunto della difesa attorea secondo cui le attrici, avendo ignorato la reale situazione di fatto esistente al momento della transazione, avrebbero conseguito un risarcimento solo parziale del danno in concreto subito: atteso il tenore tombale dell'atto, desumibile dalla clausola di chiusura secondo cui "*in caso di esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, le parti dichiarano e riconoscono ora per allora irrevocabilmente di nulla avere più a pretendere l'una nei confronti delle altre a qualunque titolo o ragione per atti o fatti antecedenti alla data odierna*", solo mediante la tempestiva impugnazione dello stesso le attrici avrebbero potuto in ipotesi lamentare la propria incolpevole ignoranza.

* * *

Parte attrice ha poi sostenuto l'inefficacia della transazione in quanto le garanzie prestate dal L[redacted] sarebbero rilevate in seguito inesistenti.

Anche a prescindere dall'eventuale fondatezza o meno dell'eccezione in oggetto, la stessa si presenta comunque come irrilevante ai presenti fini, attenendo infatti a profili legati ad un eventuale inadempimento del L[redacted]e non già alla validità della transazione, rispetto alla quale resta quindi efficace la dichiarazione di volerne profittare resa dalla Banca ai sensi dell'art. 1304 c.c..

Può inoltre ritenersi che, non avendo mai esercitato l'azione di responsabilità nei confronti del L[redacted]e attrici abbiano per vero – ancorché implicitamente – considerato non solo valida ma anche efficace la transazione stessa, diversamente pertanto da quanto opinato in questa sede.

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

Peraltro, se davvero le attrici avessero considerato inoperante la transazione, non vi sarebbe stata ragione per le stesse di resistere nel giudizio promosso dal L[redacted]al fine di ottenere l'annullamento della transazione stessa, che evidentemente era ed è oltre che valida anche efficace.

* * *

Neppure la circostanza secondo cui la transazione conclusa tra il [redacted]e le attrici avrebbe avuto un oggetto più ampio rispetto al rapporto dedotto nel presente giudizio, in quanto relativa anche a contratti di swap conclusi con altre banche, assume un qualche rilievo ai presenti fini: tale rilievo, infatti, non riverbera alcuna effetto sulle conseguenze legate alla dichiarazione resa dalla Banca ai sensi dell'art. 1304 c.c..

* * *

Da ultimo, le attrici hanno sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 1304 c.c., che per giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione spiega la propria efficacia soltanto allorché la transazione riguardi l'intero debito solidale e non già la quota interna del singolo debitore.

La norma citata prevede che la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Perché possa prodursi l'eccezionale effetto estensivo previsto dall'art. 1304 c.c. è evidentemente necessario che la transazione alla quale la dichiarazione accede abbia ad oggetto l'intero debito verso il creditore, diversamente la transazione riguarderà solo la quota parte del debitore che l'abbia conclusa.

Il caso di specie rientra nel perimetro di applicabilità della norma.

Depone in tal senso, anzitutto, il tenore letterale della transazione, laddove le parti non hanno inserito alcuna limitazione concernente la sola quota interna del L[redacted]né fatta salva la facoltà per le attrici di agire anche nei riguardi di altri soggetti eventualmente ritenuti corresponsabili.

Né può valere in senso contrario ritenere, come sostenuto dalla difesa attorea, che al momento della sottoscrizione della transazione non potesse neppure ipotizzarsi una responsabilità concorrente della Banca, posto che la condotta della convenuta dedotta come fonte di danno nel presente giudizio, era già nota – o comunque avrebbe dovuto esserlo con l'uso dell'ordinaria diligenza – al momento della stipula dell'atto nell'ottobre 2006.

Ciò che maggiormente rileva ai presenti fini è che gli atti e i fatti oggetto di transazione sono i medesimi dedotti dalle attrici nel presente giudizio e rispetto ai quali, con la sottoscrizione dell'accordo transattivo, le parti ebbero a riconoscere "*irrevocabilmente di nulla avere più a*

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

pretendere l'una nei confronti delle altre a qualunque titolo o ragione per atti o fatti antecedenti alla data odierna".

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata anche dalle attrici, ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 1304 c.c. è che la transazione abbia avuto ad oggetto l'intero debito: ciò è quello che si è verificato nel caso di specie, poiché nel momento in cui le parti addivennero all'accordo, esso aveva ad oggetto tutti i danni cagionati dal L[redacted] per effetto della sua condotta infedele.

Tanto basta per ritenere valida ed efficace la dichiarazione resa dalla Banca ai sensi dell'art. 1304 c.c.: solo tempestivamente impugnando l'atto transattivo ed ottenendone l'annullamento, infatti, le attrici avrebbero potuto esercitare ragioni di credito verso la Banca, qualora ne fossero ricorsi presupposti nei termini di un concorso dell'Istituto nella causazione del danno.

* * *

L'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla Banca convenuta, risulta assorbente rispetto ad ogni altra domanda, ivi compresa quella di manleva svolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle attrici anche nei confronti del terzo chiamato, stante il costante orientamento giurisprudenziale – applicabile al caso di specie – secondo cui "*il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria*" (Cass. n. 7431/2012; cfr. anche, in tema di chiamata in garanzia impropria, Cass. n. 23552/2011).

PQM

Il Tribunale di Reggio Emilia,

Prima Sezione Civile,

definitivamente pronunciando nella causa promossa da C[redacted] e P[redacted].r.l. contro Banco [redacted] già Banco [redacted]. a r.l.) e con la chiamata di [redacted] Li[redacted] ogni altra domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

- in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, rigetta le domande formulate dalle attrici;

- condanna la [redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la [redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 21.424,00= per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

- condanna la [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, e la [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del terzo chiamato delle spese di lite, che liquida in complessivi € 16.464,00= per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia, 3 giugno 2015.

Il Giudice

dott. Niccolò Stanzani Maserati

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834